



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/06/2012

=====

ADDI' 27/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA PISANA 1301 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE

DELIBERAZIONE N. 309

Oggetto:

Sentenza TAR Lazio 5790/2012. Avvocato Coordinatore.
Provvedimenti.



309 27 GIU. 2012 R

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, contenente norme sulla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento n. 1/2002 "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO

Che due OO.SS., con ricorso notificato il 15 ottobre 2010, e motivi aggiunti notificati il 28 dicembre 2010, 20 aprile 2011 e 20 maggio 2011 hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito elencate :

n. 297/2010, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno la professionalità per l'affidamento dell'incarico di direttore della Direzione regionale "Arte, Spettacolo, Sport e Giovani" del Dipartimento "Sociale";

n. 298/2010, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno la professionalità per l'affidamento dell'incarico di direttore della Direzione regionale "Attività della Presidenza" del Dipartimento "Istituzionale";

n. 299/2010, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno la professionalità per l'affidamento dell'incarico di direttore della Direzione regionale "Attività produttive" del Dipartimento "Economico e Occupazionale";

n. 300/2010, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno la professionalità per l'affidamento dell'incarico di direttore della Direzione regionale "Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi" del Dipartimento "Economico e Occupazionale";

n. 324/2010, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno la professionalità per l'affidamento dell'incarico di direttore della Direzione regionale "Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale" del Dipartimento "Sociale";

n. 392/2010, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno la professionalità per l'affidamento dell'incarico di direttore della Direzione regionale "Cultura, Arte e Sport" del Dipartimento "Sociale";

n. 33 del 28 gennaio 2011 con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno dell'amministrazione regionale il soggetto cui affidare l'incarico dirigenziale di direttore dell'Agenzia Regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali (ABECOL)

n. 115 dell'8 aprile 2011, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno dell'amministrazione regionale il soggetto cui affidare l'incarico dirigenziale di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

n. 180 del 6 maggio 2011, con la quale è stato disposto di ricercare all'esterno dell'amministrazione regionale il soggetto cui affidare l'incarico dirigenziale di direttore della Direzione Regionale "Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio" del Dipartimento "Istituzionale e Territorio".

che con il medesimo ricorso hanno impugnato anche le delibere n. 391/10 e 393/10, con cui la Giunta Regionale ha conferito al sig. Marco Marafini l'incarico di direttore della Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi del dipartimento economico e occupazionale, ed



al sig. Mario Marotta l'incarico di direttore della Direzione Regionale Attività Produttive del dipartimento Economico e Occupazionale;

che con i motivi aggiunti hanno impugnato anche la delibera n. 550/10, con cui la Giunta Regionale ha conferito al sig. Alessandro Massimo Maria Voglino l'incarico di direttore della Direzione Regionale Cultura Arte e Sport, e la delibera n. 131/11 con cui la Giunta Regionale ha conferito al sig. Michele Lauriola l'incarico di direttore di ABECOL.

RILEVATO

Che le ricorrenti hanno contestato la legittimità delle deliberazioni innanzi indicate deducendo, in particolare, che le deliberazioni sarebbero state assunte in violazione dell'art. 19 del Decreto Legislativo 165/2001;

CONSIDERATO

Che il TAR del LAZIO, Sez. I ter, con sentenza n. 7481, depositata il 21 settembre 2011, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati;

che il TAR, pur riconoscendo che l'art. 19 del T.U. 165/2001 non è applicabile alle Regioni, ha ritenuto che le deliberazioni impugnate sono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e la pubblicità, argomentando in particolare che l'Amministrazione "non ha preventivamente reso pubbliche le posizioni dirigenziali vacanti né i titoli ed i requisiti di professionalità necessari per ricoprirli" e "si è del tutto astenuta dall'assumere iniziative atte a consentire ai dirigenti interni di valutare la propria situazione ed, eventualmente, di manifestare la propria disponibilità all'assegnazione dell'incarico", puntualizzando che :

- i dirigenti interni sono stati tenuti del tutto all'oscuro rispetto alle procedure avviate dall'Amministrazione, poi sfociate nell'assunzione delle deliberazioni di ricerca di professionalità all'esterno;
- le procedure dell'Amministrazione si sono risolte in una serie di scambi di note tra la Presidente della Regione ed il Responsabile del ruolo, senza alcun rispetto delle più elementari regole di pubblicità e partecipazione, in netto spregio degli interessi dei soggetti interessati (rectius: i dirigenti interni);
- è stata del tutto ignorata la trasparenza, nel senso che la Regione ha operato senza tener in alcun conto la necessità di coinvolgere i soggetti interessati e, comunque, di tenerli informati in ordine alle iniziative assunte o anche soltanto di porli in condizione di conoscere quest'ultime.
- dalle deliberazioni impugnate non emerge che sia stata effettivamente operata una adeguata comparazione tra l'interesse pubblico alla assegnazione dell'incarico dirigenziale, da attribuire a soggetto esterno all'Amministrazione, e gli altri interessi e posizioni giuridiche confliggenti con il primo;
- in sostanza, gli atti esibiti e depositati in giudizio non consentono di ricostruire compiutamente il percorso logico giuridico seguito dall'Amministrazione, specie nella parte in cui si fa presente laconicamente e genericamente che "il Responsabile del ruolo ha comunicato che dai dati presenti nei fascicoli dei dirigenti iscritti nel ruolo della Giunta regionale non risulta il possesso di tutti i requisiti richiesti....".

RILEVATO



30'9 27 GIU. 2012 fa

Che la Giunta Regionale, con delibera n. 427 del 26 settembre 2011, ha stabilito di dare esecuzione alla sentenza, rinnovando il procedimento, in modo da consentire a tutti i dirigenti iscritti nel ruolo regionale di aggiornare i propri curricula e manifestare il proprio interesse o meno al conferimento degli incarichi, tenendo conto degli specifici requisiti indicati negli avvisi già pubblicati per il reperimento di professionalità esterne, il tutto senza acquiescenza, e fatto salvo l'appello nel frattempo proposto dinanzi al Consiglio di Stato;

che la rinnovazione è stata disposta per i soli 4 incarichi espressamente annullati dal TAR;

CONSIDERATO

Che con ricorso notificato iscritto al n. 9517/11 r.g. la DIRER-DIRL ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio anche la delibera n. 334 del 22 luglio 2011, di conferimento dell'incarico di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale all'Avv. Giuliano Bologna;

RILEVATO

Che il TAR LAZIO, Sez. I-ter, con sentenza n. 5790/2012, depositata il 25 giugno 2012, ha accolto il nuovo ricorso proposto dalla DIRER-DIRL, ritenendo che la suddetta delibera deve ritenersi viziata da *illegittimità derivata*;

RICHIAMATE

Tutte le considerazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 427 del 26 settembre 2011;

CONSIDERATO

Che la sentenza del TAR LAZIO è provvisoriamente esecutiva;

che, fatto salvo l'appello proposto avverso la sentenza del TAR LAZIO n. 7481/2011, con riserva di proporre appello avverso la sentenza del TAR LAZIO n. 5790/12, e quindi senza acquiescenza, la Regione deve dare esecuzione alla sentenza, provvisoriamente esecutiva, e a tal fine intende rinnovare il procedimento consentendo a tutti i dirigenti iscritti nel ruolo regionale di aggiornare i propri curricula e manifestare il proprio interesse o meno al conferimento degli incarichi, tenendo conto degli specifici requisiti indicati nell'avviso già pubblicato per il reperimento di professionalità esterne;

che a tale scopo va dato mandato di procedere al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, con l'indirizzo di avocare a sé la trattazione dell'affare, attesa la situazione di incompatibilità in cui potrebbe trovarsi il responsabile del ruolo;

CONSIDERATO

Che per quanto riguarda il posto di Avvocato Coordinatore la Regione ha già proceduto a rinnovare l'istruttoria, accertando che tra il personale interno non vi è neppure un Avvocato in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico (v. nota prot. 525088 del 7 dicembre 2011).

Che per altro gli avvocati in servizio in possesso della qualifica dirigenziale hanno manifestato per iscritto di non essere interessati al conferimento dell'incarico, ed alcuni di loro sono addirittura intervenuti "ad opponendum" nel giudizio promosso dinanzi al TAR;



309 27 GIU. 2012

RITENUTO

Che per evitare ulteriori inutili contestazioni è comunque opportuno dare esecuzione alla sentenza, e rinnovare il procedimento nei sensi innanzi indicati;

RITENUTO

Che al fine di evitare interruzioni e disservizi nell'attività amministrativa dell'Ente è necessario confermare l'incarico in atto al momento dell'annullamento;

Che ciò va disposto al solo scopo di salvaguardare l'interesse pubblico e quindi per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento stesso, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni.

Che la interruzione dell'attività comporterebbe gravi disfunzione nella trattazione di numerose ed importanti questioni, di notevole rilevanza economica;

CONSIDERATO

che l'affidamento all'esterno dell'incarico di Avvocato Coordinatore ha consentito alla Regione di avviare una profonda riorganizzazione dell'Avvocatura Regionale, che presentava gravissime disfunzioni organizzative e funzionali, come si evince dalla relazione prot. n. 180173 del 24 aprile 2012 che si richiama *per relationem* quale parte integrante del presente atto;

che l'affidamento dell'incarico, lungi dal comportare un aggravio di spese, ha comportato una drastica riduzione dei costi a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

- 1°) di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR LAZIO n. 5790/12;
- 2°) di dare esecuzione, senza acquiescenza, alla sentenza del TAR, e per tanto rinnovare il procedimento consentendo a tutti i dirigenti iscritti nel ruolo regionale di aggiornare i propri curricula e manifestare il proprio interesse o meno al conferimento dell'incarico di Avvocato Coordinatore, tenendo conto delle schede già sottoscritte dalla Presidente e degli specifici requisiti indicati nell'avviso già pubblicato per il reperimento di professionalità esterne;
- 3°) di dare mandato di procedere al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, con l'indirizzo di avocare a sé la trattazione dell'affare, attesa la situazione di incompatibilità in cui potrebbe trovarsi il responsabile del ruolo;
- 4°) di confermare, fatti salvi gli effetti degli atti adottati, l'incarico di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale conferito all'Avv. Giuliano Bologna in esecuzione della delibera n. 334 del 22 luglio 2011, prorogandone gli effetti per il tempo strettamente necessario alla conclusione del nuovo procedimento, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sul BUR Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 27 GIU. 2012

